



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/23

Circ. CNI n.29/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Applicabilità della disciplina di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica – adempimento relativo al conto annuale – orientamento del Consiglio Nazionale - informativa

Come noto, l'**art.60, comma 2¹**, del **decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165** ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), stabilisce l'obbligo di predisporre il conto annuale per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del Testo unico del lavoro pubblico, entro il mese di maggio di ogni anno.

In passato il Consiglio Nazionale (v. le precedenti **circolari CNI 25/09/2019 n.425, 22/11/2019 n.447, 22/06/2021 n.753 e 12/07/2021 n.758**, tutte pubblicate sul sito Internet istituzionale), si era espresso per l'opportunità di adempiere a tale incombenza, per mero scopo di collaborazione, pur manifestando notevoli perplessità sull'estensione anche agli Ordini professionali degli Ingegneri degli obblighi di rilevazione previsti per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

¹ *"Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), per via telematica."*

Oggi, alla luce dei contenuti della sentenza TAR Lazio, II sezione, 2 novembre 2022 n.14283, allegata alla **circolare CNI 25/11/2022 n.978²**, il Consiglio Nazionale ritiene di dover rivedere la propria posizione e dunque di prendere atto che gli Ordini degli Ingegneri non siano tenuti alla rilevazione del Conto Annuale.

Il Giudice amministrativo, infatti, valutando il ricorso avverso la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.15/2019, ha stabilito che la natura di ente pubblico non economico degli Ordini professionali non costituisce elemento sufficiente per poterli ritenere assoggettati al potere di controllo sulla spesa pubblica disciplinato dal citato art.60, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

La *ratio* della sentenza è basata essenzialmente sulla capacità degli Ordini professionali di non gravare sul bilancio consolidato dello Stato non essendo inclusi nello stesso, in quanto finanziati dal versamento delle quote degli iscritti nonché, al contempo, sui principi affermati dall'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31 agosto 2013 n.101³** ("*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*"), come convertito dalla legge n.125/2013.

Si trasmettono pertanto le presenti osservazioni e suggerimenti relativi alla tematica della ricomprensione o meno delle spese del personale degli Ordini degli Ingegneri nel costo complessivo della spesa pubblica per il pubblico impiego, ferma restando la sfera di autonomia e di discrezionalità rimessa ad ogni Ordine territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



² Pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

³ "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali...con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché' delle disposizioni di cui al titolo III, ((e ai soli principi generali)) di razionalizzazione e contenimento della spesa ((pubblica ad essi relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica."